

COMUNE DI GATTICO-VERUNO

Regione Piemonte - Provincia di Novara

P.I. e C.F. 02581850035 - PEC: comune.gattico-veruno@pcert.it
Via Roma, 31 - località Gattico (NO) CAP 28013 tel. 0322 - 838988 – 9

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO

01/10/2020 – 30/09/2022

**(Procedura aperta con affidamento mediante criterio del minor
prezzo)**

CIG ZA92D97487

DISCIPLINARE DI GARA

1 Premesse

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, si riferisce alla procedura per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO 01/10/2020 – 30/09/2022" indetto dal Comune di Gattico-Veruno.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta su portale MEPA con aggiudicazione con applicazione del criterio del minor prezzo.

Codice CIG ZA92D97487

CPV: 90910000-9 Servizi di pulizia

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Fabio Cerutti, il Responsabile del Servizio Tecnico Settore Lavori Pubblici e Patrimonio è il geom. Marco Chiera.

2 Documentazione di gara

Documentazione di gara:

La documentazione di gara, oltre al presente Disciplinare, comprende:

- la lettera di invito
- i modelli allegati da utilizzare per la presentazione dell'offerta
- il progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 comporta a sua volta da:
 - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa
 - Capitolato speciale d'appalto/schema di contratto
 - Schede fabbricati – disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale d'appalto
 - DUVRI ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2018

La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet del Comune di Gattico-Veruno al seguente indirizzo: www.comune.gattico-veruno.no.it, nella Sezione Bandi di Gara ovvero sulla sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti relativi alle procedure, oppure sull'apposita piattaforma M.E.P.A.

3 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto, in lingua italiana, e dovranno pervenire all'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Gattico-Veruno al seguente indirizzo PEC: comune.gattico-veruno@pcert.it ovvero tramite piattaforma M.E.P.A. entro e non oltre la data ed ora riportate nella R.D.O.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito Internet del Comune di Gattico-Veruno al seguente indirizzo www.comune.gattico-veruno.no.it nella Sezione Bandi di Gara ovvero sulla sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti relativi alle procedure, oppure sull'apposita piattaforma M.E.P.A.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata PEC comune.gattico-veruno@pcert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara o strumento analogo negli Stati membri, ai sensi dell'art. 76 del Codice, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5 Oggetto dell'appalto, suddivisione in lotti, importo a base di gara, termini esecutivi - durata - opzioni e rinnovi, finanziamento e pagamenti

Oggetto dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia e igiene ambientale da svolgersi negli edifici di proprietà del Comune di Gattico-Veruno. (cod. NUTS ITC15)

Le prestazioni inerenti l'appalto in oggetto devono essere effettuate interamente a spese della impresa appaltatrice, con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa.

I servizi sono descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto riguardano i locali e gli ambienti specificati nelle schede allegate al CSA e precisamente:

SCHEDA 1) MUNICIPIO – Via Roma, 31

SCHEDA 2) MUNICIPIO – Via Marconi, 4

SCHEDA 3) BIBLIOTECHE – loc. Gattico e loc. Veruno Via Marconi

SCHEDA 4) PALESTRA – loc. Gattico

SCHEDA 5) AMBULATORI MEDICI – Loc. Veruno. Fraz. Revislate, Fraz. Maggiate

SCHEDA 6) FORUM19 – Via Roma

SCHEDA 7) MAGAZZINO OPERAI – Via Cascinetta, Via Marconi

Categoria prevalente indicativa

CPV: 90910000-9 Servizi di pulizia

Suddivisione in lotti:

L'appalto è costituito da un lotto unico in considerazione dell'entità delle prestazioni richieste nonché dell'ubicazione, all'interno dello stesso territorio comunale, degli immobili interessati dal servizio.

Importo a base di gara:

Vedasi lettera d'invito

Termini di esecuzione, durata del servizio, opzioni e rinnovi:

Il presente appalto avrà durata di **anni 2 (due)** con decorrenza dalla data di consegna del servizio (che avverrà in data 01.10.2020) fino al 30.09.2022.

Vedasi in ogni caso il Capitolato speciale d'appalto.

Finanziamento e Pagamenti

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi del art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 184 e 185 del D.P.R. 207/2010 è previsto a corpo, fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto relativamente alle aggiunte o riduzioni delle prestazioni durante il servizio.

I lavori saranno liquidati con le periodicità e secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

6 Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1, del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e costituiti da:

- 1 operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lettere a, b, c del Codice.
- 2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico, ai cui all'art. 45, comma 2, lettere d, e, f, g del Codice, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- 3 operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui agli articoli 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e di cui all'articolo 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti ancora in vigore) nonché del presente Disciplinare di gara (paragrafo 14).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata

esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7 Requisiti generali

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8 Requisiti speciali di idoneità professionale, capacità tecnico – organizzativa ed economico finanziaria e mezzi di prova

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali, di capacità tecnico – organizzativa ed economico finanziaria (art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

8.1 Requisiti di idoneità:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “b” di cui all'art. 3 del citato decreto, ma comunque soddisfacenti i seguenti requisiti in ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziari successivi. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

(oppure)

iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 274 senza appartenenza alle fasce di classificazione ma comunque soddisfacenti i seguenti requisiti in ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziari successivi

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- b) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi **n. 3** esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della presente , presso enti pubblici o privati, di almeno **n. 2** prestazioni di servizi analoghi a quelli della presente procedura (sono considerati analoghi i servizi espletati su immobili quali uffici, palestre, di dimensione analoga agli immobili oggetto della presente), per un importo di aggiudicazione complessivo sull'intero periodo non inferiore ad **€ 39.900,00**.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come di seguito specificato.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione a firma del Direttore dell'Esecuzione con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante le seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

8.3 Requisiti di capacità economico finanziaria:

- c) Fatturato annuo pari all'importo di gara €. 39.900,00 oltre IVA

8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al punto 8.1. L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 8.2 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 50,1 % dell'importo indicato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

La dichiarazione bancaria di cui al punto 8.3 deve essere presentata da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del

citato decreto di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al punto 8.1.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Per quanto attiene ai requisiti di capacità economico finanziaria ed in particolare per quanto attiene alla dichiarazione bancaria di cui al punto 8.3, deve essere presentata dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti.

9 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

In casi di richiesta di certificazioni del sistema di gestione della qualità e/o ambientale, il ricorso all'avvalimento per la certificazione comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 21

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente .

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed agli artt. 92-94 del d.P.R. 207/2010.

10 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti all'art. 105 del Codice.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Tale dichiarazione è resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II Sezione D.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

I pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni e lavori saranno effettuati ai sensi dei disposti dell'art. 105 del Codice.

11 Cauzioni e garanzie richieste

Trattandosi di appalto con importo a base d'asta inferiore ad €. 40.000,00 non viene richiesta la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12 Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Il Comune garantisce l'accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara che è stata pubblicata integralmente sul sito Internet del Comune di Gattico-Veruno www.comune.gattico-veruno.no.it, nella Sezione Bandi di Gara.

13 Pagamento a favore dell'ANAC

14 Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta semplice e, compreso il DGUE, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso o dotato di idonea procura). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Le dichiarazioni in argomento devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante in quanto allegati alla R.D.O. su piattaforma MEPA.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare, da inserirsi su piattaforma MEPA e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati alla R.D.O. su piattaforma MEPA, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a condizione che, a pena di esclusione dalla gara, siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3 86 e 90 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 comma 14 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati dai concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno essere espressi in euro.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per i giorni riportati sulla piattaforma MEPA e comunque pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

15 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di **3 giorni** solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, nonché sanate le irregolarità formali. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di consegna del sistema di PEC.

In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata dal presente Disciplinare.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16 Ulteriori disposizioni

Non sono ammesse offerte in variante rispetto quanto stabilito come prestazioni minime negli atti di gara: le varianti accette potranno conseguentemente riguardare le migliorie, rispetto alle prestazioni di base riportate a Capitolato, ed oggetto della proposta tecnica organizzativa.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

17 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice.

18 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le offerte dovranno pervenire nei termini secondo le modalità previste nella R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A.

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà altresì essere indicato il nominativo dell'impresa individuata quale capogruppo.

19 Documentazione amministrativa

1. Domanda di partecipazione alla gara (redatta preferibilmente secondo il **Modello 1** allegato) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

2. Dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 11;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore eventualmente già individuato allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 11;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale eventualmente richiesti cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa inoltre che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^a, III^a, IV^a e VI;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^a Sezioni A e B, III^a e VI^a;
 - le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
 - le attestazioni del DGUE, Parte III^a Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come elencati nel punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".
- le attestazioni del DGUE Parte III^a, Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.
- In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^a, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.
 - nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il

Modello 2.

L'impresa consorziata esecutrice -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modello 2.**

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

3. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente attesta:
 - a. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
 - b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
 - d. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs nr.198/2006 ed all'art.44 del D.Lgs nr.286/1998.
 - e. la dichiarazione prevista per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del MEF 04.05.1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001 sono tenuti a produrre l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art.37 del D.L. 31.05.2010, nr.78 convertito con modificazioni con la legge 30.07.2010, nr.122)
4. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel **modello DGUE**
 - a) (se richiesta nel presente bando/disciplinare) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez. A del DGUE) oppure
 - b) nel caso in cui l'attestazione di qualificazione (SOA) non sia obbligatoria o prevista, attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed ex art. 90 del D.P.R. 207/201 (compilare parte IV sez. B punto 6 del DGUE definendo i requisiti richiesti all'art. 8 del disciplinare)
5. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 8 del presente disciplinare.
6. Documentazione comprovante i requisiti di qualificazione richiesti al paragrafo 8 ossia:
 - lett. a): copia conforme all'originale del certificato di iscrizione al Registro Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. di conformità all'originale della copia del certificato

medesimo;

- lett. b) attestazione delle relative prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi:

- se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati in originale e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale

(oppure)

copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei contratti e delle relative fatture emesse

- lett. c) referenza rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385

7. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

- si impegna a rispettare le specifiche e prescrizioni inerenti agli adempimenti in materia di gestione ambientale di lavori, contenuti, per quanto compatibili con l'intervento oggetto del presente appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 5 lett.a) e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure NON autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018.

8. Dichiarazione integrativa ex artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. resa nella stessa Domanda di partecipazione in cui il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle cause di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

9. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

19.1 Ulteriore documentazione da presentare in caso di avvalimento, per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

In caso di avvalimento occorre presentare la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016:

- a) dichiarazione sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento (modello DGUE parte II sez. C)
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art. 80 come ed e dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 21.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

20 Offerta Economica

Deve essere inserita *compilando l'Offerta Economica sulla piattaforma MEPA riportando inoltre i propri costi della manodopera e i costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.*

L'Offerta Economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al punto 21.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Nel Capitolato speciale d'appalto e nelle schede edifici/disciplinare tecnico ad esso allegate sono contenute le informazioni utili per la determinazione dell'offerta.

21 Procedura di aggiudicazione

21.1 Operazioni di gara

Le operazioni di gara sono definite nella R.D.O. e sulla piattaforma M.E.P.A., compresa la data della prima seduta.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni a riguardo saranno pubblicate sul sito del comune di Gattico-Veruno www.comune.gattico-veruno.no.it e/o attraverso la piattaforma MEPA

Durante le sedute pubbliche, possono partecipare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara (seggio di gara/RUP) procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 comma 4 lett. b Codice, il Presidente del seggio di gara /RUP procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

21.2 Verifica della documentazione amministrativa

Il seggio di gara/RUP, sulla base della Documentazione amministrativa, procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
- d) ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- e) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte (che potrà essere sostituito dal documento di riepilogo esame offerte prodotto attraverso la piattaforma MEPA);
- g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 8 potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 8, lett. a), mediante copia conforme all'originale

del certificato di iscrizione al Registro o Albo ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. di conformità all'originale della copia del certificato medesimo;

- quanto al requisito di cui al paragrafo 8, lett. b), del presente disciplinare di gara, attestazione delle relative prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi:

a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

b) se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale;

In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei contratti e delle relative fatture emesse.

- quanto al requisito di cui al paragrafo 8, lett. c) accertando la presenza della referenza rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

24.7 Verifica di anomalia delle offerte

La stazione appaltante non applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, oppure, richiedendo i giustificativi oltre che alla prima migliore offerta anche contestualmente alla seconda e terza classificata se risultate anomale con riferimento all'art. 97 comma 3 del Codice e procedendo come nel primo caso fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni: nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può richiedere per iscritto ulteriori precisazioni ovvero determinare definitivamente l'anomalia dell'offerta. Nel primo caso all'offerente è assegnato un ulteriore termine perentorio di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni, ovvero convocando l'offerente per una audizione orale negli stessi termini.

La stazione appaltante, in seduta riservata, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione

dell'offerente qualora questi:

1. non presenti le giustificazioni entro il termine prescritti;
2. non presenti le precisazioni entro il termine prescritti;
3. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione per esplicitare le precisazioni richieste;

Il RUP/stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.

25 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 24.7, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) Eventualmente richiedere documenti complementari ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a)., fatti i salvi i casi riportati all'art. 32 comma 10 del Codice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato su portale Mepa.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26 Definizione delle controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Piemonte, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.

27 Trattamento dei dati personali

Si informa che, ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione dell'offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge nr.241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i.

28 Allegati

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- Modello DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- Dichiarazione resa da consorzio esecutore per cui concorre il consorzio di cui all'art. 45 co.2 lettere b) e c) D.Lgs 50/2016 o da impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 DPR 207/10

- Dichiarazione composizione societaria
- Dichiarazione di tracciabilità
- Capitolato speciale d'Appalto e schede fabbricati allegate
- DUVRI e protocollo covid-19